



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO – UFFICIO VI

Prot. n. 2992
del 27-9-2012

Ai Rettori
delle Università
LORO SEDI

OGGETTO: Articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate.

Con riferimento alla disposizione in oggetto e in considerazione dell'evoluzione interpretativa della stessa, questo Ministero, anche alla luce delle considerazioni espresse nella circolare del Ministero della Giustizia del 4 luglio 2012, esprime l'avviso che, coloro che hanno già effettuato diciotto mesi di tirocinio professionale, anche se iniziato antecedentemente all'entrata in vigore della norma in questione, possano essere ammessi all'esame di Stato.

La nuova norma prevede però che "per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica". Pertanto, secondo la nuova disposizione normativa, è comunque necessario, ai fini del compimento della pratica professionale, che un periodo di dodici mesi debba essere svolto dopo il conseguimento della laurea.

Ovviamente l'esame di abilitazione opererà la verifica necessaria sull'idoneità dei candidati allo svolgimento della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Danjele Livon)